

**Regione Piemonte**  
**PARCO NATURALE ARGENTERA**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI**  
**DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

**art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241**

## ARTICOLO 1

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Parco Naturale Argentera può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali e pubblicazioni - a persone fisiche ed Enti pubblici e privati (ivi comprese cooperative e consorzi) nonchè Associazioni per la realizzazione di interventi, opere, attività e iniziative di interesse del Parco nei settori ambientale, economico, sociale, commerciale, turistico, agricolo forestale, ricreativo, sportivo, didattico, storico-culturale nonchè tutti gli altri settori di competenza del Parco ivi compresa la promozione della propria immagine.

Tali contributi dovranno comunque essere concessi per interventi che rientrano tra le finalità del Parco così come definite con Legge Regionale n. 65 del 30 maggio 1980 e Legge Regionale 52 del 3 settembre 1984.

## ARTICOLO 2

### PUBBLICITA' AMMINISTRATIVA E PROMOZIONE IMMAGINE

Secondo il criterio della pubblicità della attività amministrativa, di cui all'art. 1 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Parco può ricorrere ai quotidiani e periodici e alle trasmissioni radio-televisive per erogazioni pubblicitarie e per la pubblicazione e diffusione di informazioni concernenti l'attività del Parco.

Ai fini del presente articolo e per realizzare la promozione della propria immagine, di cui al precedente articolo 1, il Parco può acquistare volumi, pubblicazioni, materiale radio e video registrato, o può realizzare direttamente tale materiale, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni culturali, turistiche, sociali ed economiche e ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

## ARTICOLO 3

### DOMANDE

Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione, nel caso non siano per una specifica manifestazione potranno essere presentate all'occorrenza.

Esse dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonchè gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione e l'indicazione dei motivi che la giustificano;
- c) un indicativo piano finanziario dell'iniziativa con indicazione delle modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

d) esistenza di eventuali altri contributi sull'iniziativa per la quale si richiede contributo.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Parco in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

#### **ARTICOLO 4**

##### **ESAME DOMANDE**

Le domande, di cui al precedente articolo 3, potranno essere accolte dal Parco entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità istitutive del Parco;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum", e non potranno essere cumulate con altre concesse per la stessa iniziativa.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta del Parco, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione ai richiedenti, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della Legge 241 del 7 agosto 1990.

La Giunta Esecutiva potrà richiedere per l'erogazione di contributi documentazione aggiuntiva a giustificazione della spesa, ed in sede di deliberazione potrà stabilire norme circa le attività soggette alla contribuzione, nonché norme per la contabilizzazione e la liquidazione del contributo stesso.

#### **ARTICOLO 5**

##### **LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI**

La liquidazione avverrà con deliberazione della Giunta del Parco e potrà anche essere contestuale con la delibera di assegnazione. La Giunta del Parco, per la liquidazione del contributo, potrà richiedere la presentazione di idonea documentazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Tale documentazione dovrà comprendere:

- a) la comunicazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa;

- b) una breve relazione illustrativa attestante anche il raggiungimento dei fini che l'iniziativa si proponeva;
- c) la rendicontazione consuntiva con indicazione delle "uscite" e delle "entrate" che dovrà comprendere anche gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici.

## **ARTICOLO 6**

### MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione del contributo avverrà, di norma, in unica soluzione a saldo, salva la contribuzione per l'esecuzione di un'opera che avverrà con le seguenti modalità:

- a) in misura del 50% all'inizio dei lavori;
- b) il restante 50% ad intervento ultimato a seguito di presentazione di certificato di regolare esecuzione.

Qualora, in sede di consuntivo, la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore al contributo concesso, questo verrà liquidato in misura ridotta e cioè con decurtazione della somma eccedente.

## **ARTICOLO 7**

### NORMATIVA ANTIMAFIA

Quando le provvidenze di cui al presente regolamento sono dirette allo svolgimento di attività imprenditoriali, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10, I comma, lettera f), della Legge 575 del 31 maggio 1965, nel testo sostituito dall'art. 3 della Legge 55 del 19 marzo 1990, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

## **ARTICOLO 8**

### CONTRIBUZIONI NON SOGGETTE A REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica ai versamenti che il Parco deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o Enti cui l'Ente Parco partecipa ai sensi di legge, regolamento e rispettivi statuti.

## **ARTICOLO 9**

### SETTORI D'INTERVENTO

I contributi possono essere concessi per i seguenti settori di intervento:

#### ATTIVITA' SPORTIVA

Svolta a livello giovanile, agonistico o amatoriale su gare e attività che costituiscono per tradizione o livello quantitativo dei partecipanti iniziative di particolare rilevanza per il Parco.

#### TUTELA AMBIENTE

Per interventi a carattere diverso di tutela dell'ambiente in generale.

#### AGRICOLTURA - FORESTAZIONE - ALPEGGIO

Per interventi in campo agricolo-forestale e dell'attività di alpeggio nel rispetto delle finalità del Parco compresa la promozione ed il finanziamento di studi e progetti in materia.

#### PRODUZIONE, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Per interventi nel campo della produzione, raccolta e commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi contributi da erogarsi in caso di danni arrecati dalla fauna selvatica.

Le modalità di erogazione ed i beneficiari verranno definiti di volta in volta ed in base a perizie tecniche.

Possono inoltre essere concessi contributi per indagini, studi preliminari o di fattibilità, ricerche di mercato, iniziative promozionali, avvio di gestione di attività connesse con il presente punto.

#### CULTURA

Per interventi nel campo della promozione delle attività storiche-culturali inerenti l'area a Parco nonché a sostegno di manifestazioni organizzate nell'ambito dei comuni del Parco e che rivestano grande interesse storico-culturale.

#### EDILIZIO

Per interventi di ripristino o restauro edilizio che prevedono l'utilizzo di materiali, secondo le tipologie imposte dal piano dell'area, che risultino particolarmente costosi ma il cui utilizzo sia particolarmente opportuno per il conseguimento delle finalità del Parco (mantenimento canoni estetici tradizionali).

Il Parco può inoltre concedere contributi per la messa in opera di dispositivi (reti, recinzioni) che consentano di evitare in via preventiva danni da parte della fauna selvatica alle attività agricole e di allevamento.

#### TURISTICO - RICREATIVO

Per interventi volti ad organizzare il territorio per la fruizione turistico ricreativa attuando interventi nel rispetto degli strumenti di gestione del Parco.

#### DIDATTICA E RICERCA

Per intervento nel campo della didattica e della ricerca, anche con erogazione di contributi sotto forma di borse di studio per attività didattica e di ricerca su particolari temi di interesse del Parco.

#### ECONOMICO -SOCIALI

Per interventi nel campo delle attività economico-sociali per la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali.

## **ARTICOLO 10**

### **RIMANENTI SETTORI**

Per tutti gli interventi non espressamente disciplinati, si applicano esclusivamente le norme del presente regolamento e per la loro valutazione dovrà essere fatto espresso riferimento a quelle che sono le finalità istitutive dell'Ente Parco.